



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - AIA

IL DIRIGENTE GENERALE

Ditta PETROLTECNICA S.P.A., con sede legale in Cerasuolo Ausa di Coriano (RN) via Rovereta n. 32, P. IVA. 01508280409. Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Isola 15 Petrolchimico di Gela C.da Piana del Signore 1 GELA – Sito di Interesse Nazionale.

D.D.G. 134 del 13/02/2017 – integrazioni e modifiche.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27/10/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio VII autorizzazioni, all’Arch. Antonino Rotella;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” dell’1/07/2012;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;



- VISTO la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;
- VISTO l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene



rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;

- VISTO la L.R. n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2015 n. 20 art. 91, comma 3 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell’art. 33 d.lgs n. 152/06;
- VISTO la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- VISTO il D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 di **Autorizzazione Integrata Ambientale** per la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Isola 15 Petrolchimico di Gela C.da Piana del Signore 1 GELA – Sito di Interesse Nazionale, rilasciato alla Ditta PETROLTECNICA S.P.A., con sede legale in Cerasuolo Ausa di Coriano (RN) via Rovereta n. 32, P.IVA. 01508280409.
- VISTA la richiesta della ditta prot. n. 98/2017 del 11/04/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n.17189 del 13/04/2017, di convocazione di un tavolo tecnico, per chiarimenti sulle prescrizioni di cui al **Decreto A.I.A.** D.D.G. n. 134 del 13/02/2017, rilasciato da questo Ufficio alla ditta in argomento;
- PRESO ATTO del verbale del tavolo tecnico svoltosi in data 24/05/2017, presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 – Autorizzazioni, giusta convocazione nota prot. n. 19515 del 28/04/2017, i cui contenuti e prescrizioni di seguito si riportano:
- La Ditta comunica che intende realizzare l’impianto per step successivi, iniziando dalla messa in esercizio, a seguito di presentazione del relativo progetto esecutivo (art. 6 del D.D.G. n. 134 del 13/02/2017), delle seguenti linee:
- Linea A1 trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi;
 - Linea B3 trattamento soil washing;
 - Linea B4 – Area B trattamento bio-remediation;
 - Linea B5 Trattamento triturazione e cernita.
- Chiede altresì, in merito al capitolo prescrizioni del D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 punto 8 (otto) linea A1 – **Trattamento chimico-fisico liquidi**, che venga chiarita la discordanza della prescrizione stessa rispetto a quanto ammesso alle prescrizioni generali punti da 36 a 44 (miscelazione dei rifiuti e miscelazione in deroga all’art. 187 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., autorizzata).

Chiede inoltre chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno generato le prescrizioni relative ai seguenti punti, con particolare riferimento al tenore di umidità dei fanghi, ritenuto non coerente rispetto alla documentazione tecnica approvata:

- linea A1 – Trattamento chimico-fisico liquidi, punto 10;
- Linea B1 Desorbimento termico, punto 17;
- Linea B2 inertizzazione punto 16;
- Linea B3 soil washing, punto 6.

Solleva inoltre l'insostenibilità economica ed ambientale, relativa alle prescrizioni di cui ai seguenti punti, (depressione delle aree oggetto di trattamento):

1. Linea B1 Desorbimento termico, punto 10;
2. Linea B2 inertizzazione, punto 11;
3. Linea B4 – Area B trattamento bio-remediation, punto 23;
4. Linea B4 – Area C trattamento bio-remediation, punto 6;

e ai fini di rendere sostenibile l'esecuzione delle attività delle linee di trattamento, propone di individuare le migliori soluzioni tecnicamente possibili, modulando i processi a seguito della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio delle emissioni diffuse, concordando con ARPA (progettazione delle attività di monitoraggio, parametri e punti di monitoraggio), da includere nel P.M.C.

La Ditta propone infine, di presentare soluzioni tecnicamente ed economicamente compatibili con il nuovo P.M.C. (che recepirà tutte le prescrizioni confermate in AIA), nel quale verrà dettagliato quanto emerso nell'odierna riunione, al fine di garantire la corretta applicazione di quanto riportato nelle prescrizioni.

Il Dott. Liuzzo di ARPA e l'Ing. Giuseppe Iacono del Libero Consorzio, prendono atto di quanto dichiarato dalla ditta e precisano che in merito a eventuali chiarimenti di prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA, ciò sia demandato all'autorità competente. Resta valida la modulazione dei processi a seguito della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio delle emissioni diffuse, concordando con ARPA la progettazione delle attività di monitoraggio, parametri e punti di monitoraggio, da includere nel P.M.C.

PRESO ATTO della Nota Integrativa al Tavolo Tecnico del 24/05/2017 inviata dalla ditta a mezzo pec con *Prot. 231/2017 del 15/09/2017*, sostituendo gli Allegati 3A, 3B e 3D dell'art 18 del provvedimento di AIA con i rispettivi aggiornamenti allegati alla nota integrativa suddetta.

PRESO ATTO che la Società in argomento, in ottemperanza a quanto richiesto da SPRESAL, connota prot. n. 1486 del 15/09/2016, al fine di garantire il rispetto dei parametri igienico-sanitari, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in maniera migliorativa rispetto ai corpi di fabbrica inizialmente previsti dal progetto, utilizzerà la struttura esistente denominata "Ufficio D", situata all'interno dei confini funzionali della piattaforma di progetto, nell'angolo sud – est del piazzale ovest;

RITENUTO di poter accogliere le proposte tecniche della ditta emerse nel corso del tavolo tecnico sopra richiamato e nell'ambito di incontri tecnici svoltisi presso questi Uffici, con l'obiettivo di rendere più efficaci ed efficienti i processi, e massimizzare il recupero del rifiuto, limitando nel contempo le emissioni e i

consumi in termini complessivi, in linea con quanto emerso in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, relativa al progetto autorizzato e dunque di potere integrare e modificare l'art. 5 del D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 di autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Isola 15 Petrolchimico di Gela C.da Piana del Signore 1 GELA Sito di Interesse Nazionale rilasciato alla Ditta PETROLTECNICA S.P.A., con sede legale in Cerasuolo Ausa di Coriano (RN) via Rovereta n. 32, P.IVA. 01508280409, con le prescrizioni e i contenuti di seguito riportati:

Linea A1 - Trattamento chimico – fisico liquidi, punti 8 e 10

Il trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi per il successivo scarico della frazione acquosa depurata nel corpo idrico recettore, consiste in una serie di processi specifici finalizzati all'isolamento delle componenti organiche non biodegradabili presenti, soprattutto oli minerali e solventi, e alla successiva precipitazione dei contaminati inorganici presenti, quali i metalli di transizione.

In generale, l'utilizzo, per quanto possibile, di un unico impianto per il trattamento delle acque provenienti dal complesso dello stabilimento si rivela utile ad aumentare l'affidabilità della gestione, migliorare il trattamento e smaltimento delle correnti residue e ridurre le spese di esercizio.

L'impianto di trattamento rifiuti di Gela prevede la gestione integrata di tutti i flussi derivanti dal processo depurativo delle acque della linea di trattamento del soil washing e dei rifiuti liquidi.

Parte delle acque derivanti dal trattamento dei rifiuti liquidi saranno riciclate e quindi utilizzate come reintegro delle acque di lavaggio del soil washing.

È previsto che le acque derivanti dal trattamento dei rifiuti liquidi, previo controllo analitico, possano reintegrare le acque di lavaggio del soil washing e che periodicamente le acque di lavaggio possano essere trattate come rifiuti liquidi e inviate allo scarico al termine del ciclo di depurazione.

L'impianto chimico-fisico comporta una produzione di fanghi per una frazione pari al 5% circa della potenzialità del trattamento; tali fanghi sono destinabili ai successivi trattamenti di desorbimento termico ed inertizzazione in funzione delle caratteristiche degli stessi.

L'impianto chimico-fisico è progettato per trattare rifiuti liquidi/fangosi in ingresso caratterizzati da una percentuale di umidità superiore al 40%, per cui chiede, a garanzia della lavorabilità della linea di trattamento, la revisione della prescrizione di cui al punto 10 della Linea A1, ritenendo ammissibile la gestione rifiuti con una % minima di acqua in ingresso pari al 40-45% di p/p.

Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve essere effettuato nel rispetto del divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fatta salva l'autorizzazione in seguito alla stessa di cui alle prescrizioni generali punti 43 – 44 del D.D.G. 134/17, e non deve superare il tempo di attesa strettamente necessario all'avvio del trattamento e comunque un periodo non superiore a mesi tre;

Linea B1 Desorbimento termico, punti 10 e 17

Il trattamento mediante desorbimento termico sfrutta la capacità di desorbire (processo inverso dell'adsorbimento, anche attraverso la rottura di legami chimici)

i contaminanti basso bollenti (tipicamente composti organici volatili e semivolatili, policiclici, aromatici, policlorobifenili, pesticidi, grassi, lubrificanti e metalli volatili) per azione del calore fornito a una matrice solida o fangosa. Nel processo è allontanata anche l'umidità assorbita nella matrice. La tecnologia di desorbimento termico consiste nella separazione fisica di contaminanti dalla matrice mediante un riscaldamento diretto o indiretto. Il sistema permette la volatilizzazione dei contaminanti, ma non si tratta comunque di un processo d'incenerimento: come detto in precedenza, i contaminanti non sono separati dalla matrice solida per combustione (non c'è quindi produzione di ceneri o incombusti), bensì per migrazione degli stessi dalla fase solida/liquida a quella gassosa per effetto della temperatura. Il sistema di trattamento dei fumi consiste in un combustore termico adibito alla trasformazione degli inquinanti allo stato gassoso a temperatura elevata, ripercorrendo la logica di quanto avviene ad esempio, nei sistemi di trattamento fumi dei motori endotermici alternativi delle automobili con la post-combustione catalitica.

La linea di trattamento di desorbimento termico, oltre a ricevere rifiuti dall'esterno, sarà in grado di trattare anche i fanghi in uscita dalle linee di trattamento di soil-washing e di chimico-fisico.

Con riferimento alla doc presentata: *"Integrazioni a seguito della I Conferenza dei Servizi ex art. 29 quater D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del 15/09/2015"* e di cui si riporta nel seguito stralcio:

"La massima capacità di trattamento dell'impianto è pari a 25 tonnellate/ora di rifiuti in ingresso, con umidità del rifiuto inferiore al 15%. Si precisa che un alto tenore di umidità nel rifiuto (> 15%) comporta solamente una riduzione della capacità di trattamento oraria, poiché aumenta il tempo di permanenza del rifiuto nel tamburo di desorbimento per consentire l'evaporazione del quantitativo maggiore di acqua. Per esempio, nel caso di trattamento di fanghi biologici e rifiuti caratterizzati da un tenore di umidità media di circa il 60% in peso, in base alle specifiche di progetto dell'impianto di desorbimento termico, si prevede una capacità di trattamento di circa 5 ton/h."

Si conferma che l'impianto di desorbimento è progettato per garantire il trattamento di rifiuti in ingresso con un tenore di acqua mediamente compreso nel range 0%-40%, con punte sino al 60% per i fanghi di tipo biologico. Si chiede pertanto, a garanzia della lavorabilità della linea di trattamento, la revisione della prescrizione di cui al punto 17 della Linea B1, ritenendo ammissibile la gestione di rifiuti con una % di acqua in ingresso compresa tra lo 0% ed il 60%.

Si ritiene ammissibile la proposta della ditta, che i materiali destinati a desorbimento termico saranno stoccati all'interno del capannone nord.

Linea B2 - inertizzazione, punti 11 e 16

Il trattamento dell'inertizzazione/stabilizzazione con leganti idraulici è un trattamento chimico-fisico che sfrutta la capacità di opportuni reagenti di formare legami chimici con i contaminanti, soprattutto di origine inorganica, come i metalli di transizione, e di bloccarne chimicamente la mobilità, rendendoli non più disponibili verso l'ambiente, per esempio per effetto della lisciviazione.

La linea di trattamento di inertizzazione, oltre a ricevere rifiuti dall'esterno, sarà in grado di trattare anche i fanghi in uscita dalle linee di trattamento di soil-washing e di chimico-fisico. Per quanto riguarda i fanghi disidratati dalla sezione di

centrifugazione in uscita dal trattamento di soil-washing, conformemente a quanto riportato nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale – Quadro Progettuale" ai par. 7.2 e 9.1.2. questi saranno caratterizzati da un contenuto di umidità massimo pari al 45%-50% in peso e saranno destinati ai successivi trattamenti di desorbimento termico e inertizzazione in funzione delle caratteristiche degli stessi.

Si chiede pertanto, a garanzia della lavorabilità della linea di trattamento, la revisione della prescrizione di cui al punto 16 della linea B2 inertizzazione, ritenendo ammissibile la gestione dei rifiuti con una % di acqua in ingresso compresa tra lo 0% ed il 50%.

Si ritiene ammissibile la proposta che le linee di trasferimento dei materiali polverulenti siano chiuse e il miscelatore sia convogliato al punto di emissione E3.

Linea B3 - soil washing, punto 6)

Per quanto riguarda i fanghi disidratati dalla sezione di centrifugazione in uscita dal trattamento di soil-washing, conformemente a quanto riportato nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale – Quadro Progettuale" ai par. 7.2 e 9.1.2. questi saranno caratterizzati da un contenuto di umidità massimo pari al 45%-50% in peso e saranno destinati ai successivi trattamenti di desorbimento termico ed inertizzazione in funzione delle caratteristiche degli stessi.

Si chiede pertanto, a garanzia della lavorabilità della linea di trattamento, la revisione della prescrizione di cui al punto 6 della linea B3 soil washing, ritenendo ammissibile la proposta della ditta di gestire rifiuti con una % di acqua in ingresso compresa tra lo 0% ed il 50% si ritiene ammissibile la proposta della ditta di gestire rifiuti con una % di acqua in ingresso compresa tra lo 0% ed il 40%.

Linea B4 – Area B trattamento bio-remediation, punto 23)

Quando i cumuli sono in trattamento deve essere sempre garantita l'aspirazione dell'aria esausta, che sarà inviata ad un sistema di trattamento a carboni attivi prima del convogliamento al camino di uscita E3.

L'attività di scarico sarà effettuata all'interno del capannone Nord.

Nell'eventualità di attività di vagliatura eseguita all'esterno, la Società in argomento, dovrà provvedere all'abbattimento delle polveri mediante l'utilizzo di cannone nebulizzatore, con particolare riguardo alle giornate con condizioni atmosferiche avverse, onde evitare la dispersione delle stesse.

Linea B4 – Area C trattamento bio-remediation, punto 6)

Al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene, durante la fase di scarico e vagliatura, la società in argomento, provvederà all'abbattimento delle stesse, mediante l'utilizzo di cannone nebulizzatore, con particolare riguardo alle giornate con condizioni atmosferiche avverse.

Presidi aria ambiente locali di trattamento

Con particolare riferimento ai trattamenti di desorbimento termico (Linea B1), Inertizzazione (linea B2), e di Bioremediation (linea B4), quest'ultima sia di Area B sia in Area C, come riportato nel verbale del succitato Tavolo Tecnico del 24/05/2017, si propone di individuare le migliori soluzioni tecnicamente possibili, modulando i processi a seguito della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio delle emissioni diffuse, concordando con ARPA (progettazione delle attività di monitoraggio, parametri e punti di monitoraggio) da includere nel P.M.C.



Ipotizzando infatti che ai fini della tenuta in depressione di un locale occorra garantire un ricambio d'aria pari a 10 volumi/ora (facendo riferimento alla legge n. 3 del 1601/2003 -applicabile per le sale fumatori-, che contempla formule per calcolare i volumi da ricambiare per mantenere una depressione di 5 Pa) ed ipotizzando un consumo di un impianto di aspirazione pari ad 1 kWh per 150 Nmc/h di portata d'aria, si stima come nel seguito la potenza elettrica installata ai fini della tenuta in depressione.

Volumi delle strutture da mantenere in depressione:

- Volume Capannone Nord: 48.460 mc;
- Volume Capannone Sud: 26.800 mc;

Portate di aspirazione sulla base della succitata regola dei 10 volumi/ora:

- Capannone Nord: 480.460 Nmc/h;
- Capannone Sud: 260.800 Nmc/h;

Potenze elettriche installate richieste:

- Capannone Nord: potenza elettrica $480.460/150 = 3.203 \text{ kW} = 3,2 \text{ MW}$;
- Capannone Sud: potenza elettrica $260.800/150 = 1.739 \text{ kW} = 1,7 \text{ MW}$;

Potenza elettrica Totale (Capannone Nord + Capannone Sud) = 4,9 MW .

Ritenendo ambientalmente ed economicamente insostenibile la tenuta in depressione delle strutture adibite alle linee di trattamento sopra indicate, si propone di individuare le migliori soluzioni tecnicamente possibili, modulando i processi a seguito della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio delle emissioni diffuse, concordando con ARPA (progettazione delle attività di monitoraggio, parametri e punti di monitoraggio) da includere nel P.M.C.

Nello specifico per quanto riguarda i materiali destinati a desorbimento termico questi saranno stoccati all'interno del capannone nord che, date le dimensioni e le caratteristiche, rende insostenibile da un punto di vista economico ed ambientale la messa in depressione.

Per quanto riguarda il trattamento di bioremediation quando i cumuli sono in trattamento sarà sempre garantita l'aspirazione dell'aria esausta, inviata ad un sistema di trattamento a carboni attivi prima del convogliamento al camino di uscita. Per quanto riguarda l'attività di scarico e vagliatura, questa sarà effettuata all'interno del capannone Nord. Nel caso di attività di scarico e vagliatura condotta in area esterna, nel caso di condizioni atmosferiche tali da favorire la dispersione di sostanze odorogene, l'abbattimento delle stesse verrà garantito dall'utilizzo di cannone nebulizzatore.

VISTO

il patto di integrità allegato al D.D.G. n. 134 del 13/02/2017;

VISTA

la nota della Società in argomento, prot. 313/2017 del 14/11/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 47415 del 15/11/2017, con allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato in data 13/11/2017, per un importo pari a € 180,76;

RITENUTO

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 quater del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Decreto D.D.G. n. 134 del 13/02/2017 intestato alla **Società Petroltecnica S.p.A.**, con sede legale in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) via Rovereta n. 32, partita IVA 01508280409, di autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi del D.lgs 46/14 codici I.P.P.C. 5.1, 5.3 e 5.5, con stabilimento sito in Isola 15 Petrolchimico di Gela c/da Piana del Signore 1, Gela (CL), viene così modificato, con le integrazioni all'art. 5 come di seguito riportate:

Linea A1 - Trattamento chimico – fisico liquidi, punti 8 e 10

Parte delle acque derivanti dal trattamento dei rifiuti liquidi potranno essere riciclate e quindi utilizzate come reintegro delle acque di lavaggio del soil washing.

Le acque derivanti dal trattamento dei rifiuti liquidi, previo controllo analitico, potranno reintegrare le acque di lavaggio del soil washing.

Periodicamente le acque di lavaggio potranno essere trattate come rifiuti liquidi e al termine del ciclo di depurazione, inviate allo scarico.

Poichè l'impianto chimico-fisico comporta una produzione di fanghi per una frazione pari al 5% circa della potenzialità del trattamento, tali fanghi sono destinabili ai successivi trattamenti di desorbimento termico ed inertizzazione in funzione delle caratteristiche degli stessi.

Poichè l'impianto chimico-fisico è progettato per trattare rifiuti liquidi/fangosi in ingresso caratterizzati da una percentuale di umidità superiore al 40%, a garanzia dell'efficacia del trattamento, si potrà gestire rifiuti con una % minima di acqua in ingresso pari al 40-45.

Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve essere effettuato nel rispetto del divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fatta salva l'autorizzazione in seguito alla stessa di cui alle prescrizioni generali punti 43/44 del D.D.G. n. 134/17, e non deve superare il tempo di attesa strettamente necessario all'avvio del trattamento e comunque un periodo non superiore a mesi tre;

Linea B1 Desorbimento termico, punti 10 e 17

La linea di trattamento di desorbimento termico, oltre a ricevere rifiuti dall'esterno tratterà anche i fanghi in uscita dalle linee di trattamento di soil-washing e di chimico-fisico.

Poichè l'impianto di desorbimento è progettato per garantire il trattamento di rifiuti in ingresso con un tenore di acqua mediamente compreso nel range 0%-40%, con punte sino al 60% per i fanghi di tipo biologico, a garanzia dell'efficacia del trattamento, si potranno gestire rifiuti con una % di acqua in ingresso compresa tra lo 0% ed il 60%.

Si ammette che i materiali destinati a desorbimento termico saranno stoccati all'interno del capannone nord.

Linea B2 - inertizzazione, punti 11 e 16 – Linea B3 - soil washing, punto 6)

La linea di trattamento di inertizzazione, oltre a ricevere rifiuti dall'esterno, potrà trattare anche i fanghi in uscita dalle linee di trattamento di soil-washing e di chimico-fisico.

Per quanto riguarda i fanghi disidratati dalla sezione di centrifugazione in uscita dal trattamento di soil-washing, conformemente a quanto riportato nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale – Quadro Progettuale" ai par. 7.2 e 9.1.2. questi saranno caratterizzati da un contenuto di umidità massimo pari al 45%-50% in peso e saranno destinati ai successivi trattamenti di desorbimento termico ed inertizzazione in funzione delle caratteristiche degli stessi.

A garanzia dell'efficacia del trattamento, si ritiene ammissibile la gestione dei rifiuti con una % di acqua in ingresso compresa tra lo 0% ed il 50%.

Le linee di trasferimento dei materiali polverulenti devono essere chiuse e il miscelatore deve essere convogliato al punto di emissione E3.

Linea B4 – Area B trattamento bio-remediation, punto 23)

Quando i cumuli sono in trattamento deve essere sempre garantita l'aspirazione dell'aria esausta, che sarà inviata ad un sistema di trattamento a carboni attivi prima del convogliamento al camino di uscita E3.

L'attività di scarico potrà essere effettuata all'interno del capannone Nord.

Nell'eventualità di attività di vagliatura eseguita all'esterno, la Società in argomento, dovrà provvedere all'abbattimento delle polveri mediante l'utilizzo di cannone nebulizzatore, con particolare riguardo alle giornate con condizioni atmosferiche avverse, onde limitare la dispersione delle stesse.

Linea B4 – Area C trattamento bio-remediation, punto 6)

Al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene, durante la fase di scarico e vagliatura, la società in argomento, provvederà all'abbattimento delle stesse, mediante l'utilizzo di cannone nebulizzatore, con particolare riguardo alle giornate con condizioni atmosferiche avverse.

Presidi aria ambiente locali di trattamento

Con particolare riferimento ai trattamenti di desorbimento termico (Linea B1), Inertizzazione (linea B2), e di Bioremediation (linea B4), quest'ultima sia di Area B sia in Area C, come riportato nel verbale del succitato Tavolo Tecnico del 24/05/2017, saranno individuate le migliori soluzioni tecnicamente possibili, modulando i processi a seguito della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio delle emissioni diffuse, concordando con ARPA (progettazione delle attività di monitoraggio, parametri e punti di monitoraggio) da includere nel P.M.C.

Ritenendo ambientalmente ed economicamente insostenibile la tenuta in depressione delle strutture adibite alle linee di trattamento sopra indicate, dovranno essere individuate le migliori soluzioni tecnicamente possibili, modulando i processi a seguito della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio delle emissioni diffuse, concordando con ARPA (progettazione delle attività di monitoraggio, parametri e punti di monitoraggio) da includere nel P.M.C.

I materiali destinati a desorbimento termico potranno essere stoccati all'interno del capannone nord.

Per quanto riguarda il trattamento di *bioremediation*, quando i cumuli sono in trattamento sarà sempre garantita l'aspirazione dell'aria esausta che sarà inviata ad un sistema di trattamento a carboni attivi prima del convogliamento al camino di uscita. Per quanto attiene le emissioni, si evidenzia, che le stesse non dovranno essere diverse e/o superiori a quanto riportato nel D.D.G. n. 134 del 13.02.2017 ed autorizzato dal Servizio competente di ARTA.

L'attività di scarico e vagliatura, potrà essere effettuata all'interno del capannone Nord. Nel caso di attività di scarico e vagliatura condotta in area esterna, al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene, la società in argomento, provvederà all'abbattimento delle stesse, mediante l'utilizzo di cannone nebulizzatore, con particolare riguardo alle giornate con condizioni atmosferiche avverse.

Resta valida la modulazione dei processi a seguito della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio delle emissioni diffuse, concordando con ARPA la progettazione delle attività di monitoraggio, parametri e punti di monitoraggio, da includere nel P.M.C.

La Società in argomento, in ottemperanza a quanto richiesto da SPRESAL, con nota prot. n. 1486 del 15/09/2016, al fine di garantire il rispetto dei parametri igienico-sanitari, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in maniera migliorativa rispetto ai corpi di fabbrica inizialmente



previsti dal progetto, utilizzerà la struttura esistente denominata "Ufficio D", situata all'interno dei confini funzionali della piattaforma di progetto, nell'angolo sud – est del piazzale ovest.

Art. 2

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;

Art. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.

Art. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 5

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nel precedente provvedimento autorizzativo D.D.G. n. 134 del 13 febbraio 2017, intestato alla **Società Petroltecnica S.p.A.**, con sede legale in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) via Rovereta n. 32, partita IVA 01508280409, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

Art. 6

Si da atto che la **Società Petroltecnica S.p.A.**, con sede legale in Cerasolo Ausa di Coriano (RN) via Rovereta n. 32, partita IVA 01508280409, è stata iscritta nella White List della Prefettura di Rimini nella

sezione II "Trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi" dal 25/09/2014 e con scadenza il 24/09/2015 (in corso di aggiornamento).

Art. 7

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 9

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 10

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (già Provincia Regionale di Caltanissetta), anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Caltanissetta ed il Comune di Caltanissetta, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 11

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla **Società Petroltecnica S.p.A.**, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Gela (CL), Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (già Provincia Regionale di Caltanissetta), A.R.P.A. S.T. di Caltanissetta, A.R.P.A. Direzione generale (catasto rifiuti), Prefettura di Caltanissetta, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Dipartimento Regionale Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Ambiente Area 2 e Servizio 3, ASP (CL) SPRESAL, ASP (CL) Ambienti di Vita, Comando Provinciale VV.FF. di Caltanissetta.

Palermo, li 23 MAG 2018

L'Istruttore

(Dott. Giuseppe Curione)

Il Dirigente S7

(Arch. Antonio Rotella)



IL DIRIGENTE GENERALE

(Ing. Salvatore Cocina)